



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2068

Modifica all'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, in materia di nomina a consigliere di Stato

18/12/2022 - 05:47

Indice

1. DDL S. 2068 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2068	4

1. DDL S. 2068 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2068
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, in materia di nomina a consigliere di Stato

Iter

25 febbraio 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2068

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Renato Schifani](#) ([FIBP-UDC](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **18 gennaio 2021**; annunciato nella seduta n. 294 del 20 gennaio 2021.

Classificazione TESEO

CONSIGLIO DI STATO , NOMINE

Articoli

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla **[1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#)** in sede redigente il 25 febbraio 2021. Annuncio nella seduta n. 300 del 25 febbraio 2021.

Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2068

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2068

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SCHIFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2021

Modifica all'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, in materia di nomina a consigliere di Stato Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, novella l'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, recante « Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali », al fine di prevedere che i posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato siano conferiti, in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio.

Giova evidenziare che l'articolo 135 della Costituzione, al secondo comma, recita: « I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio ».

La modifica proposta muove dall'esigenza di equiparare il requisito della durata dell'esercizio professionale degli avvocati nominati consiglieri di Stato, attualmente fissata in quindici anni, alla previsione della durata dell'esercizio di venti anni previsto dall'articolo 135, secondo comma, della Costituzione.

La novella, inoltre, introduce il requisito dell' « effettività » dell'esercizio professionale, a garanzia della titolarità dei requisiti di cui al successivo secondo periodo del numero 2) del primo comma del citato articolo 19.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole: « quindici anni di esercizio professionale » sono sostituite dalle seguenti: « venti anni di effettivo esercizio professionale ».

